

STATUTO

DENOMINAZIONE - SCOPO - SEDE - DURATA

Art. 1

1.1 E' costituita una Società per azioni denominata

"PRIMIERO ENERGIA CALORE S.p.A.".

Art. 2

2.1 La Società ha sede nel Comune di Primiero San Martino di Castrozza.

2.2 L'Organo Amministrativo ha facoltà di trasferire la sede nell'ambito del territorio nazionale e di istituire e di sopprimere ovunque sedi secondarie e unità locali operative.

Art. 3

3.1 La Società ha per oggetto le seguenti attività:

- * la produzione, la distribuzione e vendita di energia ecologica (alternativa) ricavata prevalentemente da materia prima biologica ad uso riscaldamento;
- * la costruzione di centrali termiche, la costruzione di reti di teleriscaldamento e relativa attività di distribuzione calore;
- * la gestione di impianti per la produzione di energia elettrica e la vendita di energia elettrica, nonché in genere la produzione, la distribuzione e la vendita di altre fonti energetiche anche in modo combinato.

3.2 Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la Società potrà altresì compiere ogni operazione commerciale, industriale ed immobiliare; a tale fine potrà altresì compiere in via non prevalente e con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie anche a favore di terzi.

3.3. Salvo il disposto di cui all'art. 2361 C.C., potrà assumere o cedere partecipazioni in imprese, enti o Società, aventi scopo analogo o affine al proprio al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale e purché non nei confronti del pubblico, nonché costituire o partecipare alla costituzione di associazioni temporanee d'impresa.

Art. 4

4.1 La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2080 (duemilaottanta), salvo proroghe o anticipato scioglimento a sensi di legge o di statuto.

CAPITALE SOCIALE - FINANZIAMENTI SOCI

Art. 5

5.1 Il capitale è fissato in Euro 6.000.000 (seimilioni) Esso è suddiviso in n. 600.000 (seicentomila) azioni nominative ed indivisibili del valore nominale di Euro 10 (dieci) ciascuna.

5.2 Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o altri fondi disponibili) in forza di deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

5.3 L'assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, **potrà attribuire all'organo amministrativo** la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione. La delibera di aumento del capitale assunta dall'organo amministrativo in esecuzione di detta delega dovrà risultare da verbale redatto da Notaio.

5.4 L'aumento del capitale **non può essere eseguito** fino a che le azioni precedentemente emesse non siano state interamente liberate.

Art. 6

6.1 Il **capitale potrà essere ridotto** nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 7

7.1 Il domicilio dei soci, nei rapporti con la Società o tra di loro, è quello che risulta dal libro dei soci.

7.2 I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali obbligatori a sensi delle vigenti disposizioni di legge e di ottenerne estratti a proprie spese.

7.3 I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto/capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

PARTECIPAZIONI - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI E DELLE PARTECIPAZIONI

Art. 8

8.1 Le azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

Tuttavia con apposita delibera di assemblea straordinaria possono essere create **particolari categorie di azioni** fornite di diritti diversi a sensi degli artt. 2348 e segg. Cod. Civ.. In tal caso le deliberazioni dell'assemblea che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata. Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie.

Art. 9

9.1 Nel caso di **comproprietà** di un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del Codice Civile.

9.2 Nel caso di **pegno, usufrutto o sequestro** sulle azioni si applica l'articolo 2352 del Codice Civile.

9.3 Per l'acquisto da parte della Società di **azioni proprie**, per il compimento di altre operazioni su azioni proprie e per l'acquisto di azioni da parte di Società controllate si appli-

cano le disposizioni di cui agli artt. 2357 e segg. C.C..
È vietato alle Società di costituire o di aumentare il capitale mediante sottoscrizione reciproca di azioni, anche per tramite di Società fiduciaria o per interposta persona.

Art. 10

10.1 Le azioni sono trasferibili per atto tra vivi, salvo il diritto di prelazione a favore degli altri soci. A tal fine il socio dovrà comunicare all'organo amministrativo la propria intenzione di alienare specificando per iscritto la proposta, eventuali condizioni ed il regime patrimoniale dei cessionari. L'organo amministrativo, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, comunica la proposta agli altri soci con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Questi devono esercitare la prelazione entro i 30 (trenta) giorni successivi; se più soci manifestassero l'intenzione di esercitare la prelazione le azioni offerte in vendita saranno suddivise tra di loro in proporzione al capitale sociale posseduto. In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione nei termini suddetti, il cessionario non socio deve essere comunque soggetto gradito all'Organo Amministrativo che deve pronunciarsi, mediante apposita delibera, senza obbligo di motivazione. Tale decisione deve essere comunicata al socio trasferente con lettera raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dall'inutile decorso del termine ultimo per l'esercizio del diritto di prelazione; in mancanza di risposta entro tale termine il gradimento si intende reso in senso affermativo. Nel caso di mancato gradimento al socio spetta il diritto di recesso.

10.2 Le azioni sono trasferibili senza l'osservanza delle suddette formalità, purché vi sia il consenso manifestato per iscritto di tutti gli altri soci per la specifica cessione.

10.3 Le azioni sono liberamente trasferibili nel caso in cui la cessione avvenga a favore di Società del gruppo di appartenenza della Società cedente ed in particolare a Società controllate o controllanti.

10.4 l'intestazione a Società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

Art. 11

11.1 Le azioni sono liberamente trasferibili per successione mortis causa.

ASSEMBLEE

Art. 12

12.1 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria a sensi di legge.

12.2 L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo, anche su domanda dei soci a sensi dell'art. 2367 C.C.; l'assemblea è convocata presso la sede sociale, ovvero in altro luogo purché in Italia e in luoghi facilmente accessibili con automezzi.

12.3 L'Assemblea viene convocata con avviso comunicato ai so-

ci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea.

12.4 Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una seconda convocazione ed ulteriori convocazioni, per le quali valgono le medesime maggioranze previste per l'assemblea di seconda convocazione.

12.5 In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa alla assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

12.6 Nell'ipotesi di cui al precedente punto, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Art. 13

13.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento, l'Assemblea sarà presieduta dal Vicepresidente se nominato. In difetto dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

13.2 L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

13.3 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

13.4 I soci deliberano sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto. Sono tra l'altro riservate alla competenza dell'assemblea:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) qualora sia nominato un Consiglio di Amministrazione, la nomina del presidente ed eventualmente del vicepresidente, quale sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento;
- d) la determinazione del compenso degli amministratori, nel rispetto dei limiti previsti dalla norma di Legge in materia;
- e) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e il soggetto al quale è demandato il controllo contabile, nonché la determinazione del relativo compenso;
- f) l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all'eventuale attribuzione di deleghe al Presidente;
- g) le modificazioni dell'atto costitutivo e del presente Statuto.

Art. 14

14.1 Possono intervenire all'assemblea i soci cui spetta il diritto di voto.

14.2 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta nel rispetto dei limiti prescritti dall'art. 2372 C.C..

E' ammessa anche la procura generale a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

14.3 I soci intervenuti che riuniscono un terzo del capitale rappresentato nell'assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni; questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.

14.4 E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società.

Art. 15

15.1 Ogni azione attribuisce **il diritto di voto**, salvo il caso in cui siano state create azioni senza diritto di voto o con diritto limitato a particolari argomenti, o con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni, non meramente potestative. Il valore di tali azioni non può complessivamente superare la metà del capitale sociale.

15.2 L'assemblea **ordinaria** in **prima** convocazione è **regolarmente costituita** con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno due terzi del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente.

L'assemblea **ordinaria** in **seconda** convocazione è **regolarmente costituita** qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti e **delibera** a maggioranza assoluta del capitale presente.

15.3 L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale e delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i

due terzi del capitale sociale.

L'assemblea straordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e delibera col voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Anche in seconda convocazione, è comunque necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della Società, lo scioglimento anticipato, la proroga della Società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione delle azioni di cui al II comma dell'art. 2351.

15.4 Salvo diversa disposizione di legge le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della **regolare costituzione** dell'assemblea. Le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta **per l'approvazione** della deliberazione.

Art. 16

16.1 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da **verbale** sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal Notaio, se richiesto dalla legge o dal Presidente dell'assemblea.

16.2 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

16.3 Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un Notaio.

AMMINISTRAZIONE

Art. 17

17.1 La Società potrà essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito in occasione della nomina:

a) da un Amministratore Unico;

b) qualora consentito dalla norma vigente al momento della nomina, da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) componenti, compreso il Presidente.

17.2 La nomina degli amministratori spetta all'assemblea ordinaria dei soci, salvo che per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo.

17.3 Gli amministratori potranno essere anche non soci. Non possono essere nominati alla carica di Amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle con-

dizioni previste dall'art. 2382 Cod. Civ..

17.4 La composizione dell'eventuale Consiglio di Amministrazione dovrà essere tale da garantire il rispetto delle norme vigenti al momento della nomina regolanti la parità di genere.

Art. 18

18.1 Gli **Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi** e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio. In mancanza di qualsiasi precisazione gli amministratori si intendono nominati per tre esercizi. **Essi sono rieleggibili.**

18.2 Nel caso sia stato nominato il Consiglio di Amministrazione, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri **provvedono a sostituirli** con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 19

19.1 Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, nomina nella sua prima adunanza fra i propri componenti il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente che sostituisca il Presidente in caso di assenza o impedimento, nonché, anche fra estranei, un Segretario.

19.2 Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o altrove ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei suoi componenti o dal Collegio dei Sindaci.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione delle materie da trattare, dovrà essere inviato ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale tramite lettera, telegramma, fax o posta elettronica al domicilio o al numero risultante nei libri sociali, con prova di ricevimento, almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza.

In caso di urgenza il termine può essere ridotto a 2 (due) giorni.

In difetto di tale formalità il Consiglio delibera con la presenza di tutti i consiglieri e dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per audio/video collegati, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; ve-

rificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, luogo in cui deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale, nonché la successiva trascrizione nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

19.3 Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente, se nominato.

In mancanza di entrambi dal consigliere più anziano.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta di voti dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali firmati dal Presidente e dal segretario della seduta e trascritte su apposito libro tenuto a norma di legge.

Art. 20

20.1 L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, esclusi solo quelli che la legge riserva all'Assemblea.

20.2 Il Consiglio di Amministrazione, qualora nominato, può delegare alcune delle proprie attribuzioni ad un singolo amministratore, salvo l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea; l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione qualora nominato può nominare uno o più procuratori per determinati atti o categorie di atti specificando modalità e limiti di esercizio della delega. I delegati o I procuratori riferiscono almeno ogni 180 giorni sull'andamento della gestione affidata.

20.3 Possono essere adottate dall'Organo Amministrativo, in luogo dell'assemblea dei soci le decisioni relative a:

- l'approvazione del progetto di fusione nei casi ed alle condizioni di cui agli artt. 2505 e 2505 bis del Cod. Civ.;
- gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;
- l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società;
- l'aumento del capitale nei limiti ed alle condizioni di cui al precedente art. 5.3.

20.4 Le decisioni dell'Organo amministrativo sulle materie di cui al precedente comma, debbono essere adottate con verbale redatto da Notaio.

Art. 21

21.1 All'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nei limiti dei poteri delegati agli Amministratori Delegati, spetta la rappresentanza generale della Società.

21.2 La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, agli institori ed ai procuratori nei limiti dei poteri determi-

nati dall'Organo Amministrativo nell'atto di nomina.

Art. 22

22.1 Ai componenti dell'organo amministrativo può competere, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio ed a causa delle proprie funzioni, anche un compenso annuo stabilito dall'Assemblea nel rispetto dei limiti previsti dalla norma di Legge in materia.

22.2 Nel caso la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio stesso, nel rispetto dei limiti previsti dalla norma di Legge in materia, sentito il parere del Collegio Sindacale.

ORGANI DI CONTROLLO

Art. 23

23.1 Collegio sindacale

Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti. Gli stessi devono possedere i requisiti di cui all'art. 2397 II comma c.c.

La composizione del Collegio Sindacale dovrà essere tale da garantire il rispetto delle norme vigenti al momento della nomina regolanti la parità di genere.

Il Collegio Sindacale ha i compiti previsti dagli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile e dalle norme di Legge in materia.

23.2 Revisione legale dei conti.

La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 24

24.1 I sindaci, compreso il Presidente, sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea dei soci. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

24.2 Non possono essere nominati alla carica di Sindaco e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 Cod. Civ..

La retribuzione dei sindaci è determinata dall'assemblea dei soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

RECESSO DEL SOCIO

Art. 25

25.1 Hanno **diritto di recedere**, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale quando consente un cambiamento significativo dell'attività della Socie-

tà;

- b) la trasformazione della Società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dalla legge o dal presente statuto;
- f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

25.2 Hanno **inoltre diritto di recedere** i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

25.3 Qualora la Società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 e seguenti C.C., spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art. 2497 quater C.C..

25.4 Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto.

25.5 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

25.6 Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede sociale.

25.7 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la Società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

25.8 I soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione calcolata proporzionalmente tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

BILANCIO E DESTINAZIONE DEGLI UTILI

Art. 26

26.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

26.2 Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del **bilancio di esercizio** ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di

legge.

26.3 L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 (centottanta) giorni nel caso di Società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società. In questi casi gli amministratori devono segnalare nella loro relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.

Art. 27

27.1 Gli utili netti, prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale e sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra i Soci in proporzione alle quote di capitale sociale, salvo che l'Assemblea non disponga di destinarli a riserva.

27.2 E' consentita la distribuzione di acconti su dividendi esclusivamente alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 2433-bis Cod. Civ..

OBBLIGAZIONI e STRUMENTI FINANZIARI DIVERSI

Art. 28

28.1 L'emissione di obbligazioni ordinarie è deliberata dall'organo amministrativo, mentre l'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'assemblea straordinaria.

28.2 L'assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, potrà attribuire all'organo amministrativo la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione spettante ai soci o ai possessori di altre obbligazioni convertibili.

Art. 29

29.1 La Società può emettere altri strumenti finanziari diversi dalle obbligazioni, forniti di specifici diritti patrimoniali e/o amministrativi escluso comunque il voto nell'assemblea dei soci, e ciò a fronte dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, ai sensi dell'art. 2346 ultimo comma C.C..

29.2 L'emissione di tali strumenti finanziari è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci.

29.3 La Società può emettere detti strumenti finanziari per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

29.4 La delibera di emissione di detti strumenti finanziari deve prevedere le condizioni di emissione, i diritti che conferiscono tali strumenti, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni, le modalità di trasferimento e di circolazione e le modalità di rimborso.

29.5 Gli strumenti finanziari che condizionino tempi e l'entità del rimborso del capitale all'andamento economico della Società sono soggetti alle disposizioni della Sezione VII capo V Libro V del Codice Civile.

29.6 Ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ed ai relativi strumenti finanziari eventualmente emessi si applica la disciplina di cui alla sezione XI Capo V del Codice Civile.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 30

30.1 Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento, l'Assemblea determinerà i criteri per la liquidazione, nominando uno o più liquidatori.

NORME DI RINVIO

Art. 31

31.1 Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di Società per azioni.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 32

32.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la Società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Trento, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

L'arbitro dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

La soppressione e la modifica della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 (novanta) giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi del presente statuto.

Primiero San Martino di Castrozza, 1 ottobre 2025

F.to: Canteri Simone

F.to: Marco Dolzani (L.S.)